



COMUNE DI TRIVIGNO

PROVINCIA DI POTENZA

Ufficio Tecnico

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

Per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio nel sub-lotto "3/B" sito in loc. Torricelli di proprietà del Comune di TRIVIGNO distinto in catasto al foglio 8 p.lla 52 (interessati in parte per Ha 48,60 circa) Il lotto boschivo di che trattasi e' costituito da una Fustaia di specie Quercina dell'estensione complessiva lorda di 48,60 ettari (circa).

Il confine del lotto:

- a Nord con il Vallone del Brutto;
- a Sud con il Vallone del Bosco (lotto 3 sub-lotto 3/A);
- ad Est con la strada interpoderale che attraversa il bosco.
- ad Ovest con i terreni seminativi di proprieta' privata.

Il lotto e' racchiuso e delimitato da confini naturali (fossi e strade) e da piante contrassegnate con doppi anelli a mt. 1,30 da terra in tinta rossa, visibili tra loro lungo il perimetro.

Si precisa che l'estensione del bosco e' meramente indicativa dovendosi assumere a riferimento i confini innanzi indicati e le piante assegnate al taglio.

A. OGGETTO DELLA VENDITA

ART. 1 – Il materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo denominato lotto A sub-lotto "3/B", di cui l'Ente esperisce la vendita in esecuzione della Determina n. 157 del 18.12.2013 assegnato al taglio dall'Ente delegato per il territorio ex "Comunita' Montana Alto Basento" ora Area Programma "Basento-Bradano-Camastra" con autorizzazione prot. n. 6537 del 26.11.2013 e successiva nota prot. 7214 del 16.12.2013 risulta determinato dal prospetto che segue:

Denominazione lotto	Assortimenti Ritraibili	Quantità presunta	Prezzo di macchiatico presunto	Valore complessivo presunto base d'asta
Sub-lotto "3/B"	Legna da ardere	q.li 22.800,00	Euro 3,53/q.li	Euro 80.500,0
	TOTALI			Euro 80.500,00

L'Appalto sarà aggiudicato a corpo all'impresa che praticherà l'offerta più vantaggiosa determinata con il metodo di cui agli articoli 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e quindi con aggiudicazione con il criterio del massimo rialzo sul prezzo base d'asta.

ART. 2 – Le piante assegnate al taglio, in numero di 2537, sono state contrassegnate, su apposita specchiatura alla radice o al colletto, da un numero c/o crocetta e dall'impronta del martello forestale recante il sigillo della Regione Basilicata e la sigla **017 PZ 159**. I suddetti numeri e simboli (crocetta) sono stati trascritti con vernice indelebile di colore rosso.

Sono state contrassegnate n. **2537** piante, di cui:

- a) n. **2172** con diametro a mt. 1.30 > di cm 17,5, numerate progressivamente dal n. 1 al 2171 oltre alla 1364bis);
- b) n. **365** con diametro a mt. 1.30 < a 17,5 cm;.

ART. 3 – La vendita avrà luogo a mezzo esperimento di asta pubblica, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio precisate nell'avviso d'asta.

La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco alto è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario eseguirà taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti nel presente capitolato, a tutte sue spese e conto senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii o per qualunque altra causa.

ART. 4 – La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di **Euro 80.500,00** (diconsi Euro ottantamilacinquecento/00) oltre IVA (10%) come per legge, l'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per eventuali radure esistenti nella sezione del taglio, in quanto l'Ente venditore assicura solamente la specie di piante e il numero e non i prodotti legnosi ricavabili.

ART. 5 – Ogni concorrente per partecipare all'incanto deve far pervenire all'ente appaltante, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine fissato per la stessa, un plico a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, indirizzato al Comune Trivigno – Ufficio Tecnico Piazza Plebiscito, n. 1 85018 Trivigno sigillato con ceramica e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno oltre l'indicazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, giorno e ora dell'esperimento della medesima.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve contenere al suo interno due buste debitamente sigillate con ceramica e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "A" documentazione e "B" offerta economica.

NELLA BUSTA "A": devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) **Domanda di partecipazione alla gara secondo lo schema A1**, in carta legale, sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante della ditta, contenente i dati anagrafici completi; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata la relativa procura che contiene le seguenti dichiarazioni:

- a) **Dichiarazione** con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e relativa utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari riguardanti l'utilizzazione stessa, del capitolato generale d'oneri e dell'avviso d'asta e di accettarli integralmente per cui ritiene congrua e remunerativa l'offerta che si accinge a fare
- b) **Dichiarazione** con la quale il concorrente attesti di avere attrezzature, mezzi tecnici e le professionalità necessarie per eseguire l'utilizzazione;
- c) **Dichiarazione** che la ditta e' in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dei propri dipendenti;
- d) **Dichiarazione** resa per le finalità di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-quater del d.lgs. 163/2006 con la precisazione di cui al medesimo articolo 38 comma 2 ossia dichiarare alternativamente una delle tre fattispecie seguenti:

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di impegnarsi a formulare l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al sottoscritto dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di impegnarsi a formulare l'offerta autonomamente ;

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile di impegnarsi a formulare l'offerta autonomamente; (qualora ricorra questa ipotesi indicare di seguito: ragione sociale, codice fiscale o partita Iva dell'altro soggetto interessato):

.....
.....

- 2) **Certificato di iscrizione come Industria boschiva alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato** di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio, qualora la gara avvenga in una Provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono escluse dalle gare le Società di fatto;
- 3) **Certificato rilasciato dall'Autorità Competente** del territorio nel quale la ditta esercita la propria attività (Ufficio Foreste e Tutela del Territorio REGIONE BASILICATA), di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, attestante la idoneità a condurre lavorazioni boschive per conto di Enti Pubblici, cat. "A o B";
- 4) **Attestato**, rilasciato dall'U.T.C., dal quale risulti che il concorrente ha preso visione di tutti gli elaborati che compongono l'autorizzazione al taglio depositato presso gli Uffici Comunali;
- 5) **Procura speciale**, nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato o delegato. Tale procura, debitamente legalizzata, dovrà essere unita in originale al verbale di incarico;
- 6) **Certificazione antimafia** rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., di data non anteriore ai sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). In quest'ultimo caso dovrà essere allegato copia di un valido documento di riconoscimento;
- 7) **Certificato Generale Penale del Casellario Giudiziale** per il legale rappresentante e titolare di cariche, di data non anteriore a sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445);
- 8) **Cauzione provvisoria di euro 1.610,00** pari al 2% dell'importo a base d' asta secondo le modalità di cui ai nn. 2 e 3 del comma dell'art.75 del D.lgs. 163/2006. È ammessa la cauzione provvisoria anche mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'ufficio economo del Comune di Trivigno. Tale cauzione deve

essere effettuata a garanzia della sottoscrizione del contratto, spese di aggiudicazione, di consegna ecc., che sono tutte a carico dell'aggiudicatario, salvo eventuale conguaglio e/o integrazione. Alle altre ditte partecipanti tale cauzione sarà restituita entro **giorni quindici (15)** dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto. La Polizza del 2% dell'importo contrattuale, dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

NELLA BUSTA "B": deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

- 1) L'OFFERTA secondo il **modello B**, che redatta su carta legale e in lingua italiana e sottoscritta dal concorrente, deve contenere l'oggetto dell'appalto, la dicitura dell'offerta, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Ente.

ART. 6 – Sono esclusi dalla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in situazione di contenzioso con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
- c) I concorrenti che non abbiano prodotto tutti i documenti di cui ai precedenti commi, ovvero, che li abbiano prodotti in modo errato e/o incompleto.

ART. 7 – L'Amministrazione Comunale di Trivigno, nella qualità di Ente proprietario non assume alcuna responsabilità nè onere per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

ART. 8 – Il contratto di vendita, da redigersi nella forma pubblica amministrativa, dovrà essere stipulato entro **60 (sessanta)** giorni dall'aggiudicazione. Tutte le spese inerenti la stipula (bolli, registrazione, ecc..) sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale presso la sede del Comune di Trivigno.

All'aggiudicatario, in seguito, verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita registrato, una copia del capitolato d'oneri.

ART. 9 – Entro **10 giorni** dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R. D. 23.05.1924 n. 827, con fideiussione cauzionale di un istituto di Credito o di diritto Pubblico o Assicuratore o di banche di interesse nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del **10% dell'importo di contratto**. La Polizza del 10% dell'importo contrattuale, dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di fidejussione assicurativa o bancaria essa dovrà avere durata per tutto il tempo contrattuale assegnato per la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo; in caso di proroga dell'ultimazione dei tagli, ovvero non fossero ultimate le operazioni di collaudo, essa dovrà essere ulteriormente prorogata per il tempo necessario all'emissione del certificato di collaudo.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 10 – Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo entro il termine ivi previsto, la ditta decadrà dall'aggiudicazione. Tale circostanza sarà comunicata con lettera raccomandata A.R. e si procederà all'incameramento della cauzione presentata in sede di gara (cauzione provvisoria).

B. CONSEGNA DELLA TAGLIATA

ART. 11 – A mezzo di raccomandata A.R., l'Ente appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro **20 (venti) giorni dalla stipula del contratto**, il sito che ospita il materiale venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al tecnico incaricato della martellata del bosco de quo, il quale sarà presente il giorno in cui l'incaricato della consegna (rappresentante dell'Ente appaltante) previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

La consegna dovrà aver luogo:

- A. in sito: nel qual caso l'incaricato suddetto, redigendone regolare verbale sottoscritto anche dal rappresentante dell'Ente e dall'aggiudicatario, indicherà all'aggiudicatario o al suo rappresentante, i limiti della sezione di taglio, le piante segnate per riserva e le precauzioni da osservare nell'utilizzazione, le vie di trasporto ed i luoghi di deposito del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, ecc.. In tale occasione l'aggiudicatario potrà far verificare se nel lotto in esame vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del sito che ospita il materiale venduto, la stessa si ha come non avvenuta.
- B. eccezionalmente in via fiduciaria: può essere effettuata solo su esplicita richiesta dell'aggiudicatario il quale, nella domanda, dovrà assicurare la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta stipula del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi, senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale presentato per la stipula del contratto a norma del precedente articolo 9.

ART. 12 – Non si potrà dare principio ai lavori prima della redazione del regolare verbale di consegna di cui al precedente art. 11. La trasgressione sarà punita con una penale di Euro 258,23 - oltre ai danni eventualmente arrecati - e l'immediata sospensione dei lavori.

ART. 13 – L'acquirente è responsabile – a partire dal giorno della consegna sino a quello del definitivo collaudo – di tutti i danni e reati di qualsiasi natura che nel bosco o nelle proprietà contigue in dipendenza del taglio, esbosco e

trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, sia dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi arrecati a terzi e/o al patrimonio dell'Ente durante le operazioni connesse al taglio e/o al trasporto del legname, esonerando e rivalendo l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. Lo stesso è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname.

L'Ente venditore, inoltre, non assume responsabilità ed oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 14 – Compiuta la consegna, l'aggiudicatario potrà iniziare il taglio, comunicando tramite l'Ente proprietario, all'Ente delegato (Area Programma "Basento-Bradano-Camastra") per territorio ed al Comando Stazione Forestale il giorno in cui avranno inizio i lavori.

L'aggiudicatario potrà dare corso ai lavori comunicando all'Ente proprietario la data di inizio con almeno **10** (dieci) giorni di anticipo.

Con la firma del verbale di consegna di cui sopra, all'aggiudicatario viene trasferita la proprietà conservativa della zona da utilizzare e l'obbligo della custodia.

Il trasferimento della proprietà conservativa all'acquirente, in seguito alla sottoscrizione del verbale di consegna, s'intende salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

ART. 15 – L'aggiudicatario, prima di iniziare il taglio, con le modalità previste al comma 1 e 2 all'art. 14, invierà, all'Ente proprietario, prima o contestualmente alla richiesta di inizio dei lavori, quanto segue:

- a) il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa;
- b) l'elenco nominativo degli operai componenti la squadra e la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno;
- c) dichiarazione in cui si attesta di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs n. 81/08, esibendo il piano operativo per la sicurezza fisica e l'integrità dei lavoratori.

Qualora venisse meno una delle condizioni suddette, in particolare quella di cui alla lettera c), l'Ente proprietario diffonderà l'aggiudicatario dal dare corso ai lavori, informando altresì gli organi competenti.

C. ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

ART. 16 – Le piante si recideranno in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrecare danni alla ceppaia. Per piante martellate, comunque, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Le piante danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che sarà avvenuto l'assegno da parte del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario o dall'Ente delegato per il territorio, il quale nell'occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o meno a causa di forza maggiore. È proibito tagliare o danneggiare le piante marcate con doppia anellatura in tinta rossa a confine del lotto. **L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello Forestale impresso in apposita specchiatura alla radice o al colletto delle piante da tagliare.**

ART. 17 – L'allestimento in assortimenti delle piante abbattute dovrà essere compiuto sul letto di caduta e i residui di lavorazione (frasca/ramaglia) non dovranno superare i 3 cm di diametro. L'aggiudicatario dovrà eseguire la ripulitura della tagliata con il progredire del taglio, concentrando la ramaglia ed i residui della lavorazione negli spazi vuoti e

comunque in modo da non danneggiare le ceppaie e la rinnovazione, dove dovranno essere trinciati e/o procedere al rilascio degli stessi al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie di intervento, dopo che sono stati opportunamente sminuzzati.

ART. 18 – Il concentramento e trasporto del legname dovrà effettuarsi per i viali, sentieri morti, ecc. già esistenti e, in loro mancanza, sarà necessario acquisire la preventiva autorizzazione del C.F.S o altro Ente competente per territorio per l'apertura di nuove piste. Nella realizzazione delle stesse, dovranno comunque essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

D. OBBLIGHI, DIVIETI E PENALITÀ

ART. 19 – Nell'eseguire le operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale tecnico e forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.

Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario pagherà all'Ente proprietario il **valore di aggiudicazione o il triplo di detto valore, a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile**, senza pregiudizio per le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente.

È fatto divieto all'aggiudicatario di tagliare qualsiasi pianta di specie quercina – *oltre ad aceri, agrifoglio (qualsiasi forma esso sia), tiglio, carpino, frassino e pioppi aventi forma arborea*- non assegnata, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore ed è fatto obbligo di corrispondere all'Ente l'indennizzo come indicato al secondo comma del presente articolo.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Reg. D.L.vo 30/12/1923, n° 2367, approvato con R. D. 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante "NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI" approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.

Per le ulteriori eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente Capitolato, l'aggiudicatario pagherà all'Ente proprietario le seguenti penalità, senza pregiudizio per le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente:

- a) € 51,65 per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverrà mancante all'atto del collaudo oltre al valore della pianta o pollone abbattuto o altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile;
- b) € 1,55 per ogni pianta non tagliata a regola d'arte secondo le vigenti normative;
- c) € 5,00 per ogni ara (100 mq) di superficie non ripulita dai residui di lavorazione entro il termine previsto dal bando di gara e relativo contratto, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali (art. 8 punto 3 del D.G.R n. 956/00);
- d) € 5,00 per ogni ara (100 mq) di superficie non liberata dalla vegetazione arbustiva entro il termine previsto dal bando di gara e relativo contratto, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali (art. 8 punto 3 del D.G.R n. 956/00);

- e) € 250,00 per ogni 100 ml o frazione di pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni arrecati;
- f) € 250,00 per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione;
- g) € 1,55 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- h) € 1,55 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.

ART. 20 – L’aggiudicatario dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di stima risultante da apposito verbale suppletivo di assegno e stima redatto dai tecnici incaricati dall’Ente proprietario, le piante o polloni difettosi, deperiti, danneggiati, schiantati ed eventualmente tagliati da Terzi, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e sino al termine di essa, sempre che il quantitativo non superi il 20% della massa presunta dal lotto, con diritto di opzione, da parte dell’acquirente, sulla eventuale eccedenza.

ART. 21 – È vietato all’aggiudicatario di introdurre nella tagliata e zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo.

ART. 22 – È proibito lasciare pascolare animali da tiro o di altra specie nel bosco, sotto le pene previste dalle leggi vigenti per il pascolo abusivo.

ART. 23 – L’aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d’ufficio, a sue spese.

ART. 24 – Tanto l’acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente agli ordini del personale tecnico incaricato dall’Ente proprietario, sia per quanto riguarda il taglio e l’allestimento delle piante come per ciò che concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all’atto della consegna della tagliata.

Non potranno essere impiegati nei lavori coloro che sono notoriamente conosciuti come abituali trasgressori delle leggi e disposizioni forestali; quelli che fossero stati eventualmente già occupati potranno essere, a richiesta dell’Ente delegato, immediatamente allontanati. Lo stesso dicasi dei lavoratori che trascurano l’adempimento degli obblighi del personale tecnico incaricato dall’Ente.

ART. 25 – Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà essere ultimato entro **VENTIQUATTRO MESI** dalla data di autorizzazione dell’Ente Delegato.

Il legname non utilizzato e non sgomberato entro i termini suindicati, passeranno gratuitamente in proprietà dell’Ente venditore, rimanendo pur sempre l’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant’altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 26 – La proroga dei termini stabiliti dall’art. 25 per il taglio e lo sgombero dei prodotti, qualora sia necessaria per cause di forza maggiore, dovrà essere richiesta un mese prima della scadenza dei termini stessi all’Ente proprietario che dovrà dare il proprio assenso al riguardo.

L’eventuale interruzione delle operazioni di taglio dovrà essere concordata con l’Ente venditore al fine di consentire le verifiche di cui all’art. 24.

La proroga comporterà la corresponsione all’Ente proprietario di un indennizzo, relativo alla superficie boscata non utilizzata, da valutarsi insindacabilmente dal personale tecnico incaricato dall’Ente stesso e con un minimo di € 1.000,00.

ART. 27 – L’aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza l’acquisizione delle dovute autorizzazioni (Ente proprietario, Regione Basilicata, C.F.S.). Gli impianti eventualmente costruiti per l’utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro manufatto, saranno sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori bosco, altrimenti saranno applicate le sanzioni previste dal T.U.E. per le costruzioni abusive.

ART. 28 – L’aggiudicatario non potrà cedere ad altro ne’ in tutto ne’ in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L’inosservanza di tale obbligo consente all’Amministrazione dell’Ente di avvalersi della facoltà di rescindere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.

ART. 29 – L’aggiudicatario nell’utilizzazione del lotto venduto e’ obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore

ART. 30 – Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere effettuato contestualmente all’avanzamento della lavorazione. Non e’ consentito l’accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali parafuoco per una distanza di 20 metri.

ART. 31 – La carbonizzazione nel bosco è permessa e sarà praticata con l’osservanza delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. È proibita però l’accensione del fuoco per altri scopi, e nel caso venga concessa, dovrà, per parte dell’aggiudicatario o dei suoi operai, curarsene lo spegnimento prima di abbandonare il bosco, e tutto ciò sotto la comminatoria delle pene stabilite dalla legge con l’obbligo della rifusione dei danni, a stima inappellabile del rappresentante del tecnico incaricato del collaudo.

ART. 32– A conclusione dei lavori l’aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i ponti, i termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l’impianto di teleferiche od altro.

E. MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 33 – L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale all’Ente stesso in due rate.

Le due rate dovranno essere pagate nel seguente modo:

- la **prima rata, pari al 60 %** dell'importo dell'aggiudicazione del lotto, dovrà essere versata **entro 15 (quindici)** giorni dall'aggiudicazione definitiva;
- la **seconda ed ultima rata pari al 40%** dell'importo dell'aggiudicazione del lotto, dovrà essere pagata **entro 3 (tre) mesi** dal versamento della prima rata.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le conseguenze stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 11.

L'aggiudicatario dovrà altresì versare, entro **15 (quindici) giorni** dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, alla Cassa dell'Ente proprietario la somma di **euro 11.782,99 oltre IVA** salvo conguaglio (positivo o negativo) per le spese di stima, aggiudicazione, direzione e collaudo della tagliata. Se tale somma, successivamente, dovesse risultare insufficiente l'aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura indicata dall'Amministrazione comunale di Trivigno, mentre se il deposito dovesse risultare esuberante, il Comune di Trivigno provvederà a restituire la rimanenza a collaudo avvenuto.

ART. 34 - Ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. n. 42/98, l'Ente venditore è tenuto ad accantonare sull'apposito capitolo di bilancio una somma per lavori di migliorie boschive, pari al 20% dell'importo dell'aggiudicazione.

F. COLLAUDO DELLA TAGLIATA

ART. 35 – Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale tecnico incaricato procederà, alla presenza del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'aggiudicatario al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, se possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

ART. 36 – Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal precedente art. 25 per l'ultimazione del taglio oppure di quello risultante dall'eventuale accordata proroga, l'aggiudicatario, totalmente pagato l'importo della tagliata, dovrà presentare, all'Ente venditore, domanda di collaudo della tagliata alla REGIONE BASILICATA - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Nel caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio di procedere d'ufficio al collaudo della tagliata senza alcun preavviso all'aggiudicatario. Sarà invece regolarmente preavvisato l'Ente proprietario.

ART. 37 – Il collaudo sarà eseguito dal personale tecnico della REGIONE BASILICATA - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio – o, in mancanza di questo, da un tecnico nominato dall'Ente proprietario, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente venditore saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

ART. 38 – L'Ente appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti. Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate entro 8 (otto) giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni altra azione dell'Ente.

ART. 39 – Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolate solo quando l'aggiudicatario provvederà al pagamento di ogni compenso e/o penalità. In caso di contenzioso e di qualsiasi altro motivo non imputabile all'Ente che determini una proroga dei lavori, per le somme depositate non è dovuto nessun interesse o quant'altro onere a favore dell'impresa che ha depositato per tale titolo le somme. Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l'Ente per i motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 40 – L'importo riguardante i danni economici ed alle penalità di cui al presente Capitolato devono essere accantonati dall'Ente proprietario sul fondo di migliorie boschive previste dall'art. 15 comma 7 della L.R. 10/11/1998, n. 42 e succ.

ART. 41 – Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18/11/1923 n. 2240 e del regolamento 23/05/1924 n. 827 e s.m.i.

ART. 42 – L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e causa rimettendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli e' obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicatrice all'Ente proprietario dei certificati rilasciati dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. attestanti che la Ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.

ART. 43 – Qualunque controversia, concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le parti contrastanti, sarà decisa inappellabilmente dalla REGIONE BASILICATA –Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

ART. 44 – All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute. L'approvazione del presente capitolato e'

subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: "agli effetti dell'art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente"

ART. 45- In assenza della comprova del versamento della prima rata di cui all'art. 33 non si procederà alla consegna di cui all'art. 11.-

C. EVENTUALI AGGIUNTE E MODIFICHE

CI- parte integrante del presente capitolato:

- a) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione prot. n. 1674 del 08.04.2010 rilasciata dall'Ente Delegato in materia e nel parere di conformita' rilasciato dalla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Ufficio Foreste e Tutela del Territorio;
- b) nota del tecnico allegata al piedilista di martellata a conclusione della stessa.

Trivigno, li 18/12/2013


IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(ing. *M. TAMUNNO*)

Per presa conoscenza: L'Impresa
